



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cplnd.reggiocalabria@figc.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 3 del 8 luglio 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 275/A FIGC inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionali e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2022/2023;

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/A FIGC inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D., per la stagione sportiva 2022/2023;

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A FIGC inerente le condizioni per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3bis, delle NOIF, nella stagione sportiva 2022/2023;

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 01.07.2022

SCUOLE DI CALCIO "ELITE" STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento delle "Scuole di Calcio Élite" per la stagione sportiva 2021/2022, in allegato al presente comunicato si pubblicano le risultanze del percorso che ne hanno determinato l'esito.

In particolare in allegato sono pubblicati i seguenti elenchi:

- Elenco definitivo delle Società riconosciute come "Scuole di Calcio Élite" per la stagione sportiva 2021/2022;
- Elenco delle Società a cui viene revocato il Riconoscimento di Scuola Calcio Élite per la stagione sportiva 2021/2022, che non potranno presentare richiesta di riconoscimento come Scuola Calcio Élite per le successive due stagioni sportive.

UTILIZZO DEL LOGO "SCUOLA CALCIO ELITE"

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l'utilizzo del marchio "Scuola Calcio Élite" alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente. Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

Si allega il manuale per il corretto utilizzo dei loghi, a cui le società sono tenute ad attenersi rigorosamente coerentemente con l'adempimento ai requisiti richiesti per il riconoscimento. Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati nel manuale.

Il marchio "Scuola Calcio Élite" non deve mai essere associato ad altri loghi, fatta eccezione per il logo della società.

Con l'occasione si informano Società che stanno seguendo il percorso di riconoscimento come Scuole di Calcio Élite che le strutture territoriali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC rappresentate dal Coordinatore Federale Regionale SGS, dal Delegato Regionale Attività di Base SGS, dal Tutor di riferimento e dai Responsabili Tecnici delle Aree di Sviluppo Territoriale, sono a disposizione per supportare il processo e per fornire tutti i chiarimenti necessari.

PUBBLICATO A ROMA IL 01 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci



ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N°02 del 01/07/2022

A) Elenco Scuole di Calcio Élite stagione sportiva 2021/2022

CALABRIA

Catanzaro

1. ASD CALCIO LAMEZIA
2. ASD VIGOR CATANZARO
3. ASD VIRTUS SOVERATO
4. SSD KENNEDY JF AQUILE

Cosenza

5. ACD MORRONE
6. ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO
7. SCD DIGIESSE PRAIATORTORA
8. ASD SC ALESSANDRO ROSINA
9. ASD SOCCER MONTALTO
10. NS PRO COSENZA CALCIO
11. POL REAL COSENZA
12. SSD TAVERNA

Crotone

13. FC CROTONE SRL

Reggio Calabria

14. ASD SEGATO
15. REGGINA 1914 SRL

Rossano

16. ASD SPORTING CLUB CORIGLIANO

Vibo Valentia

17. US VIBONESE CALCIO SRL

B) Revoca Riconoscimento Scuole di Calcio Élite stagione sportiva 2021/2022

Elenco delle squadre a cui viene revocato il Riconoscimento di Scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 2021/2022, che non potranno presentare richiesta di riconoscimento come Scuola calcio Elite per le prossime due stagioni sportive

CALABRIA

FCD DAVOLI ACADEMY
ASD MARCA FOOTBALL CLUB
ASD ACADEMY CROTONE
ASD SPORT TIME
SSD SS TREBISACCE

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 27 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 36/2022 - Obblighi dal 1° luglio 2022: Fatturazione elettronica - Accettazione mezzi di pagamento carte debito/credito/prepagate - Contributi per impianti sportivi-

CIRCOLARE N. 43 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

IL DELEGATO
Domenico Arena

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 275/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2022/2023;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 18 maggio 2022;

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2022/2023, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **mercoledì 31 maggio 2023**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00).**

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione;**
- **da lunedì 1° agosto 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;**
- **da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da venerdì 1° luglio 2022 a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;**
- **da lunedì 1° agosto 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;**
- **da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);

b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra Società "non professionistiche" partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla LND a Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);
- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);
- b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00);
- b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione

della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Trasferimenti di calciatrici “Giovani Dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane Dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.

6. Trasferimenti di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane di Serie”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 7 settembre 2022 (ore 20.00);

b) da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2023 (ore 19.00). Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- **da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00).**

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9. Calciatori e calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

b) Calciatori e calciatrici italiani/e

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2023**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2023**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2022/2023.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra Società dilettantistiche:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00);

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00).

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 luglio 2022.

b2) Liste di svincolo suppletive:

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 16 dicembre 2022.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2021/2022** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 1° settembre 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

- da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della Società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **giovedì 15 giugno 2023 (ore 19.00).**

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **sabato 1° luglio 2023.**

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 16 dicembre 2022.**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2022/2023;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 18 maggio 2022;

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2022/2023, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Preso atto della separazione delle attività di Calcio a 5 e di Calcio a 11, di cui alla modifica delle N.O.I.F. pubblicate con Comunicato Ufficiale 212/A della FIGC del 22 marzo 2022, si definiscono di seguito le modalità riferite all'invio delle liste di svincolo, alle variazioni di tesseramento ed ai trasferimenti fra Società di Calcio 5 a valere per la stagione sportiva 2022/2023.

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a **mercoledì 31 maggio 2023**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da **venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00)**

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

2. Trasferimento di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento di cui al presente punto può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da **venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00)**

b) da **giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da **venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00)**

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un/a calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri mai tesserati all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° **febbraio 2023**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le calciatori/calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le calciatori/calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli comunitari.

b) Giocatori/giocatrici italiani

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **mercoledì 1° febbraio 2023**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 marzo 2023**, di giocatori/giocatrici italiani/e dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 2, e 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", tesserati per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- da **venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022** (ore 19.00)

- da **giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022**(ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- da **venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022** (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì **15 luglio 2022**.

Liste di svincolo suppletive:

- da **giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022** (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì **16 dicembre 2022**.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre giovedì 15 giugno **2023** (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **sabato 1° luglio 2023**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "Giovani" tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì **16 dicembre 2022**.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2022/2023;

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2022/2023, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 27 – 2022

Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 36/2022 – Obblighi dal 1° luglio 2022: Fatturazione elettronica – Accettazione mezzi di pagamento carte debito/credito/prepagate – Contributi per impianti sportivi -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022, è stata pubblicata la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, il cui articolo 18 interessa particolarmente le ASD e SSD in regime forfettario ex Legge n. 398/1991.

La Legge di conversione non ha, purtroppo, apportato sostanziali modifiche ai commi 2 e 3 dell'art. 18 e, pertanto, resta valido il contenuto della Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 19 del 5 maggio 2022.

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le ASD e le SSD in regime forfettario ex Legge n. 398 del 1991, che nell'anno precedente hanno superato i 25 mila euro di ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno. Per i restanti soggetti l'obbligo scatta dal 1° gennaio 2023.

Per i soggetti in regime forfettario e per quelli che adottano la contabilità semplificata occorre tenere conto che i proventi devono essere determinati con il regime di cassa e non di competenza.

L'emissione della fattura elettronica, così come prevista dal D.L. n. 36/2022, è obbligatoria per tutti i ricavi di natura commerciale che, per le ASD e SSD, si concretizzano, di norma, in quelli che derivano da sponsorizzazioni, pubblicità, cessione di diritti TV e radio, affitto attrezzature sportive.

Per quanto riguarda, poi, i proventi derivanti dalle cessioni dei diritti alla prestazione degli atleti, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, ha precisato che al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR, la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione dell'atleta, nei confronti di altre ASD e SSD, destinatarie della medesima disposizione (art. 148, terzo comma), può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'art. 148 stesso, sempre che l'atleta abbia svolto nell'ambito della ASD/SSD cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica.

In altri termini, precisa l'Agenzia, deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi **finalità meramente speculative** come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva; **in tal caso la cessione assume rilevanza reddituale ai fini IRES nella misura in cui integri una plusvalenza ai sensi dell'art. 66 TUIR con conseguente emissione di fattura.**

Se poi la cessione avviene nei confronti di un ente sportivo non avente la qualifica di ASD o SSD senza fine di lucro, tale cessione è assoggettata a tassazione sia ai fini IRES che ai fini IVA con conseguente fatturazione.

Nel caso in cui la cessione sia da assoggettare a tassazione e sia effettuata da ASD/SSD che ha optato per la Legge n. 398/1991, il corrispettivo assume la natura di plusvalenza e, come tale, concorre per l'intero importo al reddito forfettariamente determinato.

Qualora la cessione dei diritti da parte delle ASD/SSD in regime L. 398/91 sia da considerarsi da assoggettare a tassazione ai fini IVA, l'imposta va applicata **in fattura** nella misura del 22% ma va poi versata, ai sensi dell'art. 74, sesto comma del DPR n. 633/1972, nella misura del 50%.

Per quanto riguarda altri proventi derivanti da premi, quali il premio di addestramento e formazione tecnica (art. 99 NOIF), il premio di addestramento ex art. 98 NOIF, il premio alla carriera (art. 99-bis e 99/ter

NOIF), il premio di preparazione ex art 96 NOIF e l'indennità di formazione (art. 20 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori e allagato 4 al Regolamento), va considerato che detti premi non concorrono alla determinazione del reddito della ASD/SSD che fruisce del trattamento agevolativo di cui alla Legge n. 398/1991, mentre ai fini IVA le ASD e SSD destinatarie delle erogazioni in argomento potranno emettere fattura in esenzione IVA indicando la norma esonerativa – art. 15 L. n. 81/1991 – Circolare n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2013.

Per l'emissione della fattura possono essere utilizzati, in alternativa ai vari programmi disponibili, i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le fatture di importo superiore a 77, 47 euro, è dovuta l'imposta di bollo come per le fatture cartacee. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le fatture cartacee - apposizione della marca bollata - l'importo del bollo va inserito nel file inviato al sistema interscambio e va versato mediante la funzionalità web nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre e, cioè, rispettivamente entro il 30 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio. Il versamento per il primo trimestre può essere effettuato, se l'importo non supera 250,00 euro, entro il 30 settembre e se l'importo complessivamente dovuto per il primo e secondo trimestre non supera lo stesso importo di 250,00 euro, il versamento può avere luogo entro il 30 novembre.

Si fa rilevare, infine, che la numerazione della fattura elettronica emessa dal 1° luglio 2022 segue quella dell'ultima fattura cartacea emessa prima di detta data.

Per quanto riguarda l'eventuale regime sanzionatorio, si richiama integralmente quanto riportato nella già citata Circolare LND n. 19 del 5 maggio 2022.

Per quanto riguarda l'obbligo di accettare le carte di debito/credito, di cui al comma 1 dell'art. 18 del D.L. n. 36, è stata apportata, in sede di conversione, una sola modifica inserendo tra le carte ammesse al pagamento anche quelle prepagate.

Dal 1° luglio 2022, si fa presente che la norma – art. 15, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni -, ha istituito l'obbligo di accettare i pagamenti con carte di credito, debito, ecc. per "tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali".

Finora non sono intervenuti chiarimenti ufficiali in merito alla disposizione e, pertanto, è da ritenere che nel momento in cui una ASD o SSD effettua una vendita di prodotti o una prestazione di servizi ed incamera, ad esempio, il corrispettivo per la quota di iscrizione ai corsi o il corrispettivo per l'affitto dell'impianto sportivo, sia obbligata ad accettare, dal 1° luglio 2022, questi mezzi di pagamento.

In sede di conversione in Legge, è stato introdotto l'**art. 24-bis** che prevede che le ASD, le SSD e le Federazioni Sportive Nazionali che gestiscono o sono proprietarie di piscine e infrastrutture sportive nelle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono accedere per l'anno 2023 a contributi in c/capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

L'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80% dei costi ammissibili. Con Decreto del Ministro per il Sud di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, il Ministro dell'Economia e Finanze e l'Autorità politica delegata in materia di Sport, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24-bis.

La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.



A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 43

OGGETTO: doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile

Si rammenta che, a far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data.

Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produrrà il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:

- a) il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dall'applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- b) il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti **entro il 31 Luglio 2022**.

Con riferimento al precedente punto a), si fa presente che ai soggetti ancora vincolati con la Società quiescente verrà avviata in automatico una nuova carriera nella disciplina sportiva originaria da cui avevano avviato la variazione di attività.

Con riferimento al precedente punto b), per i soggetti con tesseramento pluriennale si procederà d'ufficio ad assegnare i corretti identificativi sulla base delle attività svolte dalla Società con cui esiste un vincolo di tesseramento. Per quelli a cui non sia possibile assegnare in modo univoco l'attività



sportiva svolta si procederà d'ufficio ad avviare la doppia carriera con una nuova matricola e con relativo vincolo di tesseramento, **ferma restando la richiamata scadenza del 31 Luglio 2022 entro**

la quale ogni Società dovrà definire i propri organici nell'ambito del Calcio a 11 e del Calcio a 5.

Le Società potranno procedere normalmente allo svincolo degli atleti/e per l'attività per cui non intendono utilizzarli.

Per i soggetti con vincolo annuale saranno le Società, all'atto del rinnovo del tesseramento o dell'avvio di un nuovo tesseramento, a stabilire di volta in volta per quale attività intendono effettuare il tesseramento.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)